

ALLEGATO B ALLA  
DELIBERAZIONE DEL Consiglio  
N. 68 DEL 19/11/2002  
Il Segretario Comunale

# COMUNE DI BARI SARDO PROVINCIA DI NUORO

Si certifica 12-11

che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune  
per la durata di 15 gg. consecutivi dal 9/11/02 al 23/12/02  
e che contro di esso non sono pervenuti reclami.

Bariardo, il 11/12/03  
Il Messaggio

Il Segretario C.

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI LOCULI

Il presente Regolamento è divenuto esecutivo il 24/12/2002

Il Segretario Comunale  
Dott. Maria Teresa Vella





## **CAPO I NORME GENERALI**

### **Art.1 Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina la concessione in uso, a privati ed a enti, di loculi cimiteriali.

### **ART.2**

Le concessioni di cui al precedente art.1 sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art.824 del vigente codice civile, nonché alle norme di cui:

- al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, e successive modificazioni ed aggiunte;
- al regio decreto 9 luglio 1939, n.1238, sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- al D.P.R. 10 settembre 1990 n.285, recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";

### **ART.3 Loculi soggetti a concessione**

Sono soggette alla disciplina del presente regolamento sia i loculi di nuova costruzione che quelli già concessi e resisi disponibili.

### **Art.4 Limiti alle concessioni**

La concessione di loculi cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata alle famiglie aventi la residenza anagrafica in questo Comune;

Le eventuali richieste non rientranti nel precedente comma saranno esaminate dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, tenuto conto della disponibilità dei loculi.

### **Art.5 Divieti di concessione**

Le concessioni di loculi cimiteriali non possono essere fatte:

- a) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
- b) quando le richieste siano ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.

Il diniego, da farsi con deliberazione motivata dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, sarà notificato agli interessati nei termini di legge.

### **Art.6 Programmazione delle concessioni**

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, verificherà con apposito atto, la disponibilità dei loculi da dare in concessione. Nel caso in cui i loculi disponibili non fossero in numero superiore alle morti verificatesi nel corso dell'anno, disporrà che le nuove siano riservate esclusivamente per la tumulazione di persone decedute.



La detta determinazione dovrà essere immediatamente comunicata al Consiglio Comunale con la proposta di un programma di intervento.

## **PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI**

### **Art.7**

#### **Atto di concessione**

L'atto di concessione seguirà lo schema approvato dal Responsabile del Servizio Economico Fiananziario.

### **Art.8**

#### **Durata delle concessioni**

Le concessioni di loculi cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni 25. Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui di cui al successivo capo V, i loculi torneranno nella piena disponibilità del Comune.

### **Art.9**

#### **Tariffa delle concessioni- Responsabilità per danni**

Le concessioni saranno fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del Comune.

Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri, arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

### **Art.10**

#### **Concessioni per tumulazioni provvisorie**

La concessione di loculi cimiteriali per le tumulazioni provvisorie è consentita alle seguenti condizioni:

- a) che venga autorizzata dal Sindaco ritenendo fondati i motivi della provvisorietà;
- b) che abbia una durata non superiore ad un anno;
- c) che venga stipulato regolare contratto;
- d) che venga versato il canone di concessione rapportato al..... % della tariffa di cui al precedente articolo 9 per ogni mese di concessione.

### **Art.11**

#### **Aventi diritto all'uso.**

Il diritto alla tumulazione si intende riservato alla persona del concessionario e della sua famiglia secondo la discendenza jure sanguinis in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.

Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

I titolari per successione entro un anno devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il Sindaco.  
Il titolare della concessione che si trasferisce, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della concessione.  
Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della disponibilità dei loculi concessi.  
Puo', altresì, essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano conseguito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

#### **ART.12**

##### **Ammissione alla tumulazione**

Nei loculi concessi sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nei loculi medesimi, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.  
Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.  
Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari jure sanguinis è dato dall'ordine di premorienza.

#### **ART.13**

##### **Divieto di cessione dei diritti d'uso**

Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario.  
E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

#### **CAPO IV**

##### **MANUTENZIONE**

#### **ART.14**

##### **Autorizzazione ad eseguire i lavori**

Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza l'autorizzazione comunale.  
Troveranno sempre applicazione le speciali norme di cui al "Regolamento comunale sui servizi funebri e cimiteriali".

#### **ART.15**

##### **Doveri in ordine alla manutenzione**

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria delle eventuali opere aggiuntive che

l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, previa relazione del Servizio Tecnico, potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

## **CAPO V RINNOVO DELLE CONCESSIONI**

I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni. Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, dovranno fare apposita domanda al Sindaco.

L'eventuale diniego dovrà essere pronunciato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario con apposita determinazione motivata da notificare al richiedente.

Il rinnovo della concessione:

- a) potrà essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di rinnovo di opere di abbellimento;
- b) dovrà essere perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni dovrà essere versata alla Tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

## **CAPO VI DECADENZA DELLE CONCESSIONI**

### **ART.17 Cause di decadenza**

La decadenza delle concessioni può avere luogo nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.

La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, sarà dichiarata con atto motivato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione atti processuali civili.

Con la stessa determinazione sarà fissato il giorno in cui, incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto è oggetto della concessione.

Nel caso di decadenza della concessione nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.

Le operazioni di recupero dovranno essere eseguite sotto stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario della U.S.L.

Per lo scopo, della diffida di cui al precedente art.15, dovranno essere precisate:

- a) le notizie che precedono;
- b) il termine entro cui dovranno essere eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del Comune o, occorrendo, nel campo comune per la inumazione.



## **CAPO VII NORME TRANSITORIE**

### **ART.18**

#### **Censimento delle concessioni in atto**

- Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Ufficio Patrimonio curerà:
- a) la raccolta di tutte le concessioni in atto;
  - b) la elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito "registro – scadenziario delle concessioni di loculi cimiteriali";
  - c) la proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.

### **Art.19**

#### **Regolarizzazione delle concessioni in atto**

Tutte le concessioni in atto non perfezionate con apposito atto, potranno essere regolarizzate entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.  
A tal fine, il competente ufficio comunale notificherà, agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine, non inferiore a 90 giorni, per farne richiesta.

### **Art.20**

#### **Procedura per la regolarizzazione delle concessioni**

Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati dovranno allegare, alla domanda di cui al precedente articolo 12, l'originale della quietanza rilasciata dal Tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'Ufficio di ragioneria. La concessione in sanatoria sarà fatta con decorrenza dalla data del versamento del saldo. Nel caso di mancato pagamento della concessione troverà applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza dalla data della effettiva occupazione dei loculi corrispondente alla data di morte dei defunti ivi tumulati. Gli schemi di atti di concessione in sanatoria saranno approvati dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario.

## **CAPO VIII NORME FINALI**

### **Art.21**

#### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione del regolamento è divenuta esecutiva

### **Art.22**

#### **Leggi ed atti regolamentari**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:



- il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, e successive modificazioni ed aggiunte;
- il regio decreto 9 luglio 1939, n.1238, sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni ;
- il D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";

nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

### **Art.23**

#### **Abrogazione di precedenti disposizioni**

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Restando in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

### **ART.24**

#### **Sanzioni**

Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli artt.106 e 107 del T.U.L.C.p. 3 marzo 1934, n.383, dell'art.344 del T.U. sulle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n.1265, e della legge 24 novembre 1981, n.689.

